

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02104 **del** 26/02/2019

Proposta n. 3083 **del** 26/02/2019

Oggetto:

Rida Ambiente srl – Determinazione Tariffa di accesso all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS

Oggetto: Rida Ambiente srl – Determinazione Tariffa di accesso all’impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

VISTO il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005”;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 09/02/2009;

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata:

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso;
- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento funzionale dell'esistente impianto;
- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014;
- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata della AIA vigente fino al 09/02/2021;

PRESO ATTO che per questo impianto è stata fissata la tariffa di accesso come segue:

- Con la determinazione G01820 del 19/2/2014 avente ad oggetto “Determinazione della tariffa di accesso all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS – Integrazione alla Determinazione G03214 del 28/11/2013” è stata integrata la precedente determinazione con la dicitura “con rivalutazione monetaria annuale secondo indice ISTAT e con efficacia dal momento della domanda”.
- Si è espresso il TAR con sentenza 12299/2014 che ha imposto alla Regione di rideterminare la tariffa di accesso.
- Con la determinazione G08251 del 3/7/2015 avente ad oggetto “Rida Ambente srl – Determinazione della tariffa di accesso all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con produzione di CDR/CSS – Esecuzione giudicato” è stata stabilita la tariffa di accesso in euro 107,41 euro/ton.
- Con la determinazione G08343 del 6/7/2015 è stata specificata la decorrenza della tariffa stessa.

VISTA la nota prot. 947B del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istanza di revisione ai sensi dell'art. 29 LR 27/98 e del paragrafo 7 Dec.comm. n. 15/2005, recepito dalla DGR 516/2008 della tariffa di

accesso rilasciata alla RIDA Ambiente srl, con determinazione regionale n. G08251 del 3/7/2015 e smi e contestuale istanza di determinazione dei conguagli a consuntivo relativi agli anni 2014/2015/2016/2017” con la quale viene chiesto:

- avviare la procedura di revisione tariffaria espletando la relativa istruttoria
- all’esito provvedere alla revisione tariffaria con apposita determinazione regionale anche con conseguente conguaglio a carico dei soggetti pubblici conferenti
- autorizzare l’applicazione dei conguagli relativamente agli anni già relazionati a consuntivo
- provvedere alla notificazione/pubblicazione della determinazione di revisione

PRESO ATTO che la tariffa richiesta era pari ad euro 145,72 euro/ton

PRESO ATTO che la documentazione presentata non era esaustiva ed in particolare la relazione del revisore relativa all’anno 2017 presentava delle conclusioni non congruenti e che i tassi di ammortamento proposti nella relativa tabella erano diversi da quelli indicati dal decreto 15/2005, con nota prot. 87106 del 1/2/2019 è stato fissato un incontro, in esito al quale la società ha presentato con nota prot. 51B del 11/2/2019 acquisita al protocollo 111153 del 12/2/2019 le tabelle con le percentuali corrette con una richiesta di tariffa pari ad euro 140,29 euro/ton

VISTA la documentazione presentata con la citata nota prot. 51B del 11/2/2019

VISTA la relazione istruttoria con la quale è stata calcolata la tariffa in euro 140,07 euro/ton

CONSIDERATO che la richiesta conguaglio con gli anni relazionati a consuntivo non appare praticabile, in quanto, il paragrafo 7 del citato decreto commissariale 15/2005 prevede che *“Sulla base dei dati delle dichiarazioni a consuntivo verrà avviato dalla Regione o potrà essere chiesta dal soggetto interessato la procedura di revisione tariffaria. Tale procedura sarà avviata: nel caso di variazioni, superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi dei rifiuti smaltiti”*. Tale considerazione è motivata dal fatto che in sede di verifica di altra tariffa, il collegio di verifica nominato dal TAR presso il Ministero dell’Ambiente, che sta ancora svolgendo la sua attività, ha palesato che l’applicazione della rivalutazione ISTAT non sembra coerente nel caso della tariffa di cui al Decreto 15/2005 dove le modalità di adeguamento dell’importo non sono quelle della rivalutazione ISTAT bensì della valutazione dei costi a consuntivo. Al momento, considerato che codesta società ha applicato l’adeguamento ISTAT come previsto nella sentenza del TAR 13229/2014, non si ritiene di dar seguito al conguaglio richiesto per gli anni precedenti non essendo noto l’effettiva applicazione dell’adeguamento ISTAT effettuato dalla società rispetto al conguaglio richiesto.

RITENUTO pertanto necessario che la società presenti una nuova richiesta per quanto riguarda il conguaglio dell’anno 2017, che tenga conto dei valori di ammortamento corretti nonché espliciti i valori effettivamente applicati ai vari comuni conferenti in base all’adeguamento ISTAT che ha applicato nell’anno 2017

DATO ATTO che la decorrenza della tariffa così determinata, decorre dalla data di presentazione dell’istanza e nello specifico dal 01/01/2019 e non può essere diversamente essendo stata calcolata

su valori presunti e proiettati in maniera proporzionale a quantitativi di rifiuti potenzialmente trattati nell'anno 2019

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama

- 1) Prendere atto della allegata relazione e stabilire la tariffa di accesso, con decorrenza dal 1/1/2019, in euro/tonnellata 140,07 oltre IVA, benefit ed adeguamento ISTAT se dovuti

Il presente provvedimento sarà notificato alla soc. Rida Ambiente srl, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

La documentazione tecnica ed amministrativa e tutti gli atti istruttori sono agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Dott. ing. Flaminia Tosini